

RISULTATO DELLA VERIFICA

Il

Il Tecnico Erariale

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE

La denuncia deve essere compilata in duplice copia per ciascuna partita catastale. Nel caso di più inasfatti degli stessi beni, la denuncia va presentata da uno solo dei possessori.

Nel quadro C devono essere riportati i dati anagrafici e di residenza del denunciante con sottoscrizione da parte del medesimo; inoltre deve essere riportata la qualità del denunciante, se si tratta di beni inasfatti a persone giuridiche. Alla denuncia firmata da persona incaricata, deve unirsi la lettera di delega, sottoscritta nelle forme di legge.

Nel caso di particelle derivate da frazionamento non ancora iscritte in partica gli identificativi da indicare nella colonna 1 e 2 del quadro A devono essere desunti dal documento da cui traggono origine, del quale devono essere indicati gli estremi di approvazione nel quadro B.

Per le particelle parzialmente variate deve essere allegata alla presente denuncia la dimostrazione grafica della suddivisione delle nuove superfici (comma 1 art. 27 d.p.r. 917/84), sulla quale le varie porzioni devono essere contraddistinte con gli stessi indicativi da riportare nella colonna 3 del quadro A.

La colonna 5 del quadro A deve contenere la descrizione della nuova coltura.

La colonna 6 del quadro A deve contenere il codice della nuova coltura da richiedersi - ove non conosciuta - agli Uffici Tecnici Erariali.

La colonna 7 del quadro A deve essere compilata solo nel caso di utilizzazione del presente modello per la denuncia di errori riscontrati nei dati censuari imputabili all'Ufficio ai beni dell'art. 107 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153.